



datatellers

Condizioni Generali di Vendita

Sono di seguito indicate le condizioni generali di vendita applicabili ai contratti di realizzazione di progetti eseguiti da Datatellers.

Sommario

Art. 1 Definizioni	2
Fornitore:.....	2
Cliente:.....	2
Condizioni Generali di Vendita:.....	2
Contratto:.....	2
Offerta:.....	2
Prezzo:.....	2
Progetto:.....	2
Terzi:.....	2
Servizio:.....	2
Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione	2
Art. 3 Hosting.....	3
Art. 4 Consulenza ed assistenza	3
Art.5 Business intelligence	4
Art. 6 Data journalism.....	4
Art. 7 Sviluppo di piattaforme.....	4
Art. 8 Applicazione mobile (app)	4
Art. 9 Disamina normativa	5
Art. 10 Recesso	5
Art. 11 Pagamenti.....	6
Art. 12 Informazioni	6
Art. 13 Ritardi imputabili al Cliente.....	7
Art. 14 Termini di consegna, conclusione del Progetto (accettazione), garanzia per vizi riscontrati dopo l'esame.....	7
Art. 15 Responsabilità.....	8
Art. 16 Proprietà intellettuale e segni distintivi.....	9



datatellers

Art. 17 Servizi post-vendita.....	9
Art. 18 Comunicazioni.....	9
Art. 19 Trattamento dei dati.....	10
Art. 20 Legge applicabile e foro competente.....	10

ART. 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini del Contratto si intende per:

FORNITORE: Datatellers Srl, P. I. e C.F. 02847840218, corrente in 39100 Bolzano, Via Siemens 19.

CLIENTE: la persona o il soggetto che affida al Fornitore l'incarico di realizzare il Progetto.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: questo testo (anche "CGV").

CONTRATTO: il documento inviato da Datatellers al Cliente (che fa riferimento all'ultima Offerta concordata con il Cliente), debitamente sottoscritto dal Cliente.

OFFERTA: il separato documento, contenente la descrizione dettagliata dei Servizi, concordati con il Cliente, con l'indicazione analitica del Prezzo / dei Prezzi.

PREZZO: la somma concordata in pagamento per il Progetto.

PROGETTO: l'insieme dei Servizi, o il singolo Servizio, che formano oggetto del Contratto.

TERZI: soggetti estranei al Contratto, diversi da Fornitore e Cliente.

SERVIZIO: l'attività di realizzazione dei servizi elencati negli artt.i 3 a 16, resa dal Fornitore al Cliente in esecuzione del Contratto.

ART. 2 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Contratto ha ad oggetto la realizzazione del Progetto, definito nell'Offerta a scelta tra le tipologie di Servizi disponibili, come descritte negli artt.i da 3 a 9.
2. Un Contratto viene a giuridica esistenza tra Fornitore e Cliente solo se è debitamente firmato dal Cliente nella sua interezza, senza aggiunte o cancellazioni alcune. Altrimenti trattasi di una controproposta del Cliente, non vincolante per il Fornitore.
3. Le seguenti condizioni generali di vendita (CGV) disciplinano il perfezionamento nonché l'esecuzione di ogni Contratto / ogni Offerta tra il Fornitore e il Cliente. Essi hanno effetto anche per eventuali Contratti futuri, senza necessità che debbano essere accettate una seconda volta dopo la prima accettazione. Con la sottoscrizione da parte del Cliente del Contratto, il Cliente accetta i CGV come parte integrante dei Contratti presenti e futuri.
4. Con la sottoscrizione da parte del Cliente di un Contratto (e, quindi, con la conseguente accettazione anche delle presenti CVG), il Cliente accetta che il Fornitore rifiuta l'accettazione di condizioni generali di acquisto o altra natura da parte del Cliente, i quali non sono vincolanti per il Fornitore.



datatellers

5. La sottoscrizione del Contratto da parte del Cliente configura un accordo irrevocabile per il Cliente. Tale sottoscrizione deve avvenire entro giorni trenta (30) dall'invio del Contratto, altrimenti il Fornitore ha sempre diritto di rivedere i termini dello stesso Contratto.
6. Salvo quanto disposto al paragrafo precedente, se la sottoscrizione del Contratto da parte del Cliente avviene oltre il settimo (7.) giorno dall'invio telematico al Cliente, tutti i termini di consegna indicati nel Contratto si considerano spostati in avanti per tanti giorni quanti il Fornitore riceve l'Offerta sottoscritta oltre tale periodo. A titolo esemplificativo: se il Fornitore riceve il Contratto sottoscritto dal Cliente diciassette (17) giorno dopo l'invio telematico del Contratto al Cliente, tutti i termini di consegna indicati nel Contratto sono spostati in avanti per giorni dieci (10).
7. In caso di contraddizioni tra le presenti CGV e il Contratto prevale il Contratto.
8. La descrizione dei servizi contenuta nelle presenti condizioni generali è generale ed indicativa. In quanto tale, il Cliente è informato che per stabilire la conformità del risultato di un Servizio prestato dal Fornitore agli accordi intrapresi tra le Parti nel Contratto, unico punto di riferimento può essere la descrizione del Servizio nell'Offerta.
9. Al contempo, se un Servizio non è descritto e remunerato nell'Offerta, il Cliente non ha titolo per chiedere al Fornitore la relativa esecuzione, se non dopo aver stipulato i termini di esecuzione di tale Servizio a mezzo di un nuovo Contratto.

ART. 3 HOSTING

1. Il Servizio è reso disponibile attraverso server di Terzi, sulla base di accordi con questi stipulati dal Fornitore ed è soggetto a tali accordi ed alle regole tecniche indicate del Terzo, che formano parte integrante del Contratto e che il Cliente dichiara di conoscere ed accettare sottoscrivendo l'Offerta.
2. Nel caso in cui alla scadenza non segua il tacito rinnovo, il Fornitore non è responsabile per l'inaccessibilità on line del sito, per la perdita di dati e per ogni altra conseguenza della sospensione del Servizio.
3. In caso di rinnovo tacito, il Prezzo per il Servizio deve essere corrisposto entro i 15 giorni precedenti la prima scadenza. Il Servizio rende accessibile sulla rete internet un sito del Cliente, mediante mantenimento (c.d. hosting) dei relativi file e programmi su server in ambiente operativo Microsoft Windows.

ART. 4 CONSULENZA ED ASSISTENZA

1. Il Servizio ha ad oggetto l'attività di affiancamento, di consulenza e di assistenza a mezzo telefono, email o internet per attività di tipo progettuale di sviluppo tecnico e grafico di soluzioni per la comunicazione a mezzo internet.
2. Quando non diversamente specificato nell'Offerta, il Servizio non è prestato presso il Cliente e non comprende l'attività di formazione del personale.
3. Il Servizio è limitato alle modalità, ai tempi ed alle condizioni particolari di prestazione indicate nell'Offerta.



datatellers

ART.5 BUSINESS INTELLIGENCE

1. Il Servizio ha ad oggetto la raccolta di dati e l'analisi di informazioni strategiche per il Cliente, attraverso l'uso di sistemi informativi aziendali e tecnologie informatiche finalizzate a supportare, e in qualche caso ad automatizzare, processi di misurazione, controllo e analisi dei risultati e delle performance aziendali (sistemi di reporting e di visualizzazione grafica di varia natura, cruscotti più o meno dinamici, sistemi di analisi storica, sistemi di "allarme" su fuori norma o eccezioni, ecc.), e processi di decisione aziendale in condizioni variabili di incertezza (sistemi di previsione, di predizione, di simulazione e di costruzione di scenari alternativi, ecc.).

ART. 6 DATA JOURNALISM

1. I Progetti, oggetto del Servizio "Data journalism", si dividono in due gruppi:
 - a. Web: consistono in pagine html, depositate sul web server del Fornitore (e collegate al sito del Cliente), ovvero, depositate direttamente sul server del Cliente, contenenti una o più delle seguenti parti: grafici interattivi, mappe interattive, worldcloud, timeline, ed elementi grafici tipo contatori, orologi e simili. Gli elementi menzionati sono disposti secondo un criterio di lettura per cui siano visualizzati contemporaneamente o alternativamente, ma svolgono il ruolo di protagonisti nella trasmissione delle informazioni, in alcuni casi accompagnati da testo descrittivo;
 - b. Video: consistono in un video clip di animazione in uno o più comuni formati digitali, per la cui realizzazione il Fornitore disegna le parti grafiche vettoriali e poi le anima e genera effetti speciali con l'uso di software proprietari specifici. I video vengono depositati direttamente sul server del Cliente.

ART. 7 SVILUPPO DI PIATTAFORME

1. Oggetto del Progetto è lo sviluppo di un portale web, o portale internet (informalmente anche portale). Trattasi di un sito web che costituisce un punto di partenza, una porta di ingresso, ad un gruppo consistente di risorse in internet o di una intranet, che possono eventualmente consentire agli utenti di personalizzare alcune loro prestazioni e possono presentare strumenti quali motori di ricerca, liste di discussione ed elenchi.

ART. 8 APPLICAZIONE MOBILE (APP)

1. Oggetto del Progetto è un'applicazione mobile o app. Trattasi di un'applicazione software dedicata ai dispositivi di tipo mobile, quali smartphone o tablet.

Una app per dispositivi mobili si differenzia dalle tradizionali applicazioni sia per il supporto con cui viene usata sia per la concezione che racchiude in sé. Si tratta a tutti gli effetti di un software che per struttura informatica è molto simile a una generica applicazione, ma è caratterizzata da una semplificazione ed eliminazione del superfluo, al fine di ottenere leggerezza, essenzialità e velocità, in linea con le limitate risorse hardware dei dispositivi mobili rispetto ai desktop computer.

2. Le app si suddividono in app native e web app, con i casi intermedi o misti che vengono talvolta definiti app ibride, come segue:



datatellers

a. App nativa

Consiste in uno strumento informatico che si installa e si utilizza interamente sul proprio dispositivo mobile, vale a dire un insieme di istruzioni informatiche progettate con lo scopo di rendere possibile un Servizio o una serie di servizi o strumenti ritenuti utili o desiderabili dall'utente, creata appositamente per uno specifico sistema operativo. L'interazione diretta con le API messe a disposizione dal costruttore del sistema operativo garantirà accesso immediato a tutte le funzionalità del dispositivo oltre a permettere prestazioni ottimali e migliorare sensibilmente l'usabilità. Le app, infatti, vanno ad ampliare le capacità native del dispositivo incluse all'interno del sistema operativo (configurazione di base). Una volta acquistato il dispositivo, sia esso smartphone o tablet, si ha la possibilità di personalizzarlo aggiungendo nuove applicazioni a seconda dei propri gusti ed esigenze.

b. Web app

Mentre una mobile app è installata fisicamente e interamente sul dispositivo dell'utente, una web app è sostanzialmente un collegamento verso un applicativo remoto, scritto in un linguaggio cross-platform come HTML5, con il codice dell'interfaccia utente che può risiedere sul dispositivo mobile o anch'essa in remoto. Questa soluzione comporta delle importanti conseguenze in termini di funzionamento: il vantaggio principale di una web app consiste nel fatto di non incidere in alcun modo o in maniera minima sulle capacità di memoria del dispositivo e sulle sue capacità di calcolo dei dati in quanto il nucleo elaborativo e/o l'interfaccia utente dell'applicazione è presente su server remoti. Tuttavia, per funzionare, una web app richiede il costante accesso a internet e le sue prestazioni dipenderanno in modo sensibile dalla velocità di connessione.

ART. 9 DISAMINA NORMATIVA

1. Il Servizio ha ad oggetto la disamina complessiva di un Progetto già realizzato o da realizzare, al fine di fornire indicazioni sulla rispondenza alle principali normative di settore vigenti (p.es. normativa cookies, normativa privacy, normativa e-commerce, ecc.). Se il Cliente non opta per il Servizio di disamina normativa (vale a dire, con espresso riferimento nell'Offerta), egli si assume ogni responsabilità per danni che possono derivare e esime il Fornitore conseguentemente da tale responsabilità.
2. Per rendere tale Servizio il Fornitore si avvale della collaborazione di professionisti esterni alla propria struttura, specialisti nell'ambito normativo.
3. In ogni caso il Servizio ha ad oggetto la sola indicazione al Cliente, a mezzo di relazione scritta e senza vincolo di completezza, delle principali non conformità normative e non impegna il Fornitore all'indicazione di tutte le non conformità. L'adozione dei correttivi opportuni è onere del Cliente ed il Fornitore non è responsabile per la mancata adozione dei correttivi.

ART. 10 RECESSO



datatellers

1. Il Cliente ha facoltà di recesso dal contratto ma è tenuto a corrispondere al Fornitore una penale, salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per i Servizi previsti agli artt. 3 a 9, la penale per il recesso è pari al 100% del prezzo indicato nell'Offerta, detratto quanto già pagato eventualmente a titolo di anticipo.

ART. 11 PAGAMENTI

1. La consegna finale del Progetto ed il passaggio della proprietà intellettuale di cui all'art. 16 è subordinato all'integrale pagamento del Prezzo ed il Fornitore non è responsabile per i danni conseguenti al ritardo, nel caso in cui ometta la consegna del Progetto in attesa del saldo.
2. Salvo indicazione diversa espressa, tutti i prezzi sono esclusi IVA.
3. I prezzi indicati nell'Offerta si riferiscono solamente ai Prodotti elencati in tale Offerta. Nel caso che successivamente alla data dell'Offerta dovessero essere ordinati altri Prodotti si applicano i prezzi applicati dal Fornitore in tale data successiva.
4. Ad eccezione di errori/difetti del Progetto inquadrabili nella Classe di errore nr. 1 (vedasi art. 14.3 sotto), reclami e contestazioni di qualsiasi natura non danno al Cliente il diritto di sospendere, ritardare o disattendere i termini di pagamento concordati. In nessun caso sono accettabili reclami e contestazioni di qualsiasi natura se il Cliente non ha fatto prima tutti i pagamenti concordati, inclusi pagamenti concernenti i Prodotti contestati. A tale riguardo le parti concordano l'applicazione del principio "solve et repete".
5. Nel caso in cui il Cliente non paga nei tempi concordati, ma anche nel caso che le parti avessero stipulato un pagamento rateale, e si verificano ritardi nel pagamento di anche una sola rata, il Fornitore ha il diritto di richiedere immediatamente il pagamento dell'intero residuo, salvo il diritto di chiedere il risarcimento del danno, nonché esperire ogni altro rimedio a disposizione per legge (p.es. sospensione del Servizio). Il mancato pagamento del Prezzo o anche di solo una rata del Prezzo protrattosi per i trenta (30) giorni successivi alla scadenza prevista, nonché il mancato riscontro nei termini alla richiesta di cui a questo art. 11.5, comportano a discrezione del Fornitore la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore la penale prevista dall'art. 10.2.
6. Fermo restando quanto sopra, nel caso di ritardo nel pagamento di anche una sola rata, si applicano gli interessi di mora calcolati con riferimento all'attuale tasso EURIBOR 6 mesi + 7%, a cui si aggiungono i costi per il recupero del credito e tutte le spese connesse.
7. La compensazione dei pagamenti suddetti con crediti del Cliente verso il Fornitore è ammissibile solo nel caso che l'esistenza e la esigibilità di tali crediti è riconosciuta dal Fornitore o spetta di diritto.
8. Il Fornitore si riserva di mettere in compensazione pagamenti e/o rate effettuate dal Cliente con pagamenti anteriori ed esigibili non saldati, incluse somme di cui al punto 11.6 sopra.

ART. 12 INFORMAZIONI

1. Il Cliente trasmette senza ritardo le informazioni tecniche, commerciali e tutte le altre informazioni che il Fornitore richieda come necessarie alla continuazione del Progetto.



datatellers

2. In caso di mancato riscontro entro 15 giorni dalla richiesta, il Fornitore sospende la realizzazione del Progetto sino alla successiva comunicazione delle informazioni richieste.

ART. 13 RITARDI IMPUTABILI AL CLIENTE

1. In ogni caso di sospensione del Progetto per cause imputabili al Cliente il Fornitore non è responsabile per ritardo, perdita di dati o per impossibilità sopravvenuta.
2. Il costo per la riattivazione del Progetto a seguito di sospensione è a carico del Cliente ed il Fornitore riprende il Progetto solo a seguito di integrale pagamento del Prezzo, degli interessi e dei costi di riattivazione o ripresa del Progetto.

ART. 14 TERMINI DI CONSEGNA, CONCLUSIONE DEL PROGETTO (ACCETTAZIONE), GARANZIA PER VIZI RICONTRATI DOPO L'ESAME

1. I termini di consegna indicati dal Fornitore non sono vincolanti, a meno che le parti non hanno stipulato espressamente nell'Offerta, con l'indicazione della parola "vincolante", che tali termini siano vincolanti. Anche nel caso che ci sia l'indicazione scritta della parola "vincolante", il Fornitore non risponde per ritardi dovuti al Cliente, a forza maggiore, caso fortuito e/o a ritardi dei fornitori del Fornitore. In ogni caso rimane anche fermo quanto disposto sopra all'art. 2.6.
2. Accettazione ed esame del Progetto: alla conclusione del Progetto, o di un singolo Servizio, il Fornitore comunica al Cliente l'avvenuto completamento e gli consegna i relativi documenti cartacei e digitali. Il Cliente ha 15 giorni di tempo dalla comunicazione per verificare la conformità del Progetto e per sollevare contestazioni dettagliate e per iscritto, ai sensi dell'art. 18.2; il decorso del termine senza contestazioni costituisce da parte del Cliente accettazione senza riserve del Progetto come realizzato.
3. In caso di contestazioni tempestive, dettagliate e scritte da parte del Cliente, le parti si accordano in buona fede sulla natura dell'errore/difetto, sulla base delle seguenti tre classi di errore:
 - a) Classe di errore nr. 1: questa classe di errore sussiste quando l'uso proprio del risultato del lavoro non è possibile o gravemente limitato;
 - b) Classe di errore nr. 2: questa classe di errore sussiste quando l'uso proprio del risultato del lavoro è ancora possibile;
 - c) Classe di errore nr. 3: questa classe di errore sussiste quando l'uso proprio del risultato del lavoro è compromesso solo in maniera marginale.

Nel caso qui descritto all'art. 14.3, le parti devono redigere un protocollo di esame, in cui elencare eventuali errori riscontrati secondo le classi di errore sopra definiti.

In presenza di errori di cui alle classi 2 e/o 3, l'accettazione del Progetto non può essere rifiutata dal Cliente (e quindi eventuali pagamenti esigibili non possono essere sospesi), a condizione però che il Fornitore assicuri per iscritto di rimediare tale errore nel rispetto di una tempistica precisa e ragionevole.

In presenza di errori rientranti nella classe 1, l'accettazione del Progetto può essere rifiutata dal Cliente. In tale caso l'esame di accettazione deve essere rifatto entro due settimane dal giorno in cui il Fornitore ha



datatellers

comunicato al Cliente la eliminazione dell'errore. Se tale termine di due settimane non viene rispettato dal Cliente, l'accettazione si considera come data.

Nel caso che il Fornitore non è in grado entro 100 giorno a eliminare errori rientranti nella classe 1, il Cliente può recedere dal contratto, e dovrà pagare il compenso pattuito solo fino al punto in cui egli trae vantaggio.

4. Vizi del Progetto dopo l'accettazione: nell'eventualità che dopo la conclusione e accettazione del Progetto da parte del Cliente (art. 14.2 o art. 14.3 sopra) siano riscontrabili dei vizi non riconoscibili all'atto di accettazione, il Cliente è obbligato, a pena di decadenza, a comunicare tali difetti nascosti entro e non oltre giorni otto (8) dalla relativa scoperta. Il Fornitore è esonerato da ogni responsabilità per difetti del Progetto se la comunicazione di non-conformità è trasmessa tardivamente. A seguito della tempestiva e scritta comunicazione di non-conformità, il Fornitore è obbligato a correggere i difetti del Progetto nel più breve tempo possibile, ovvero, ove i tempi non lo consentissero, fornire un Progetto semplificato, con la riduzione conseguente del Prezzo pattuito. In ogni caso, le parti concordano che il Fornitore ha diritto di eseguire a sua semplice richiesta una verifica per controllare la corretta gestione del Progetto consegnato. Per effettuare tale verifica il Cliente permette al Fornitore di accedere da remoto su eventuali cartelle (sui file, sulla parte informatica, ecc.) del Progetto interessate.
5. La presente garanzia per vizi si limita alla riparazione dei Prodotti difettosi, ovvero, a discrezione del Fornitore, alla relativa sostituzione ovvero alla riduzione del Prezzo. Le parti escludono che il Fornitore debba rispondere per danni consequenziali, diretti e indiretti, e/o lucro cessante.

ART. 15 RESPONSABILITÀ

1. Il Fornitore risponde unicamente per colpa grave e dolo. La responsabilità del Fornitore è in ogni caso escluso nelle seguenti circostanze, che qui si elencano a titolo esemplificativo:
 - a) il Cliente è sempre obbligato di eseguire un back-up integrale e completo del suo sistema, prima di mettere a disposizione al Fornitore la chiave di accesso al suo sistema informatico;
 - b) il Cliente è sempre obbligato a mantenere un sistema di protezione anti-virus, che protegga anche le parti del suo sistema informatico che il Fornitore deve modificare;
 - c) il Cliente è informato del fatto che l'esecuzione di alcuni progetti può comportare la sospensione di funzionamento anche di altre funzioni del suo sistema informatico;
 - d) il Fornitore non risponde mai per danni causati dal malfunzionamento, dal ritardo, dalla sospensione o dall'interruzione totale di software di terzi di o qualsiasi altro servizio prestato da terzi, come per esempio non risponde per il caso che un tale software di terzi sia stato installato dal Fornitore, ma anche nel caso che un tale software di terzi sia installato direttamente dal Cliente, prima, durante o dopo l'esecuzione di un Progetto. Altro esempio in cui il Fornitore non risponde è il caso di perdita di dati per colpa del fornitore terzo del server;
 - e) il Fornitore non risponde mai per danni causati dal fatto che sia aggiornato o cambi del tutto la versione di un software di sistema (per es. Windows) o un browser;
 - f) il Fornitore non è mai responsabile per contenuti ricevuti e/o diffusi online dal Cliente e/o per contenuti diffusi dal Fornitore ma messi a disposizione dal Cliente. A titolo meramente esemplificativo, il Cliente si assume sempre la responsabilità relativa gli obblighi sul trattamento dei dati personali, sulle comunicazioni obbligatorie, sul commercio elettronico, sulla pubblicità commerciale ed in



datatellers

generale per la conformità agli obblighi imposti dalla normativa che disciplina il settore di attività specifica del Cliente. Ogniqualevolta il Cliente mette a disposizione del Fornitore dati, il Cliente garantisce che la messa a disposizione avviene nel pieno rispetto della normativa sulla tutela della privacy, e che quindi il legittimo titolare dei dati abbia espressamente e per iscritto acconsentito all'uso da parte del Fornitore di tali dati con riferimento all'oggetto dello specifico Contratto stipulato tra Fornitore e Cliente;

- g) il Fornitore non risponde mai di errori di contenuto e difetti relativi ai Progetti, se tali errori o difetti sono riconducibili alla scorretta gestione dei Progetti da parte del Cliente, come per esempio nel caso che il Cliente aggiunga o integri il Progetto con applicazioni o processi non preventivamente concordati con il Fornitore.
2. In ogni caso il Cliente è informato che il danno massimo complessivo che il Cliente può chiedere al Fornitore a titolo di risarcimento danni non può mai eccedere il Prezzo complessivo del Contratto relativo al quale sorge la richiesta di danni da parte del Cliente.
 3. Nel caso in cui uno specifico Progetto rappresenta particolari complessità, e a condizione che l'Offerta contenga la dicitura "obbligazione di mezzi, ai sensi dell'art. 15.3 delle condizioni generali della Datatellers", il Fornitore è obbligato non al raggiungimento del risultato, ma è obbligato a fare tutto il possibile e a regola d'arte per raggiungere il risultato.

ART. 16 PROPRIETÀ INTELLETTUALE E SEGNI DISTINTIVI

1. I contenuti grafici, multimediali, di codice sorgente e testuali sviluppati dal Fornitore nella redazione del Progetto, nonché le bozze operative precontrattuali, sono tutelati dalla normativa sul diritto d'autore, ma costituiscono, con la unica eccezione di cui all'art. 11 sopra, oggetto di proprietà intellettuale del Cliente.

ART. 17 SERVIZI POST-VENDITA

1. Servizi post-vendita non accordati espressamente e per iscritto nell'Offerta sono da considerarsi a pagamento, secondo i prezzi per servizi simili applicati dal Fornitore in tale periodo. A titolo esemplificativo sono considerati servizi post-vendita i servizi resi dal Fornitore
 - per incompatibilità del Progetto con il sistema informatico adoperato successivamente dal Cliente;
 - per rimediare problematiche collegate alla gestione errata dei Progetti da parte del Cliente;
 - per aggiungere applicazioni e/o processi al Progetto (per esempio nel caso che tali processi peggiorano l'esperienza dell'utente);
 - per aggiornare i Progetti nel corso del tempo;
 - ecc.

ART. 18 COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni tra le parti sono inoltrate a mezzo email agli indirizzi indicati nell'Offerta.



datatellers

2. Le contestazioni e le comunicazioni di recesso avvengono a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata a. r. agli indirizzi indicati nell'Offerta.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi del D. Lg.s 196/2003 i dati conferiti ed ogni ulteriore documentazione e comunicazione connessi al Contratto saranno trattati per finalità di gestione e di esecuzione del Contratto e non saranno trasmessi, comunicati o condivisi con altri soggetti estranei alle esigenze contrattuali. In ogni caso, il Cliente è responsabile di raccogliere in anticipo tutti i consensi necessari in rispetto alla condivisione con il Fornitori di dati che siano tutelati dal diritto della privacy.

ART. 20 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Per tutto quanto non previsto nel Contratto si applica la legge italiana.
2. Per ogni controversia inerente l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione del Contratto ed ogni altra situazione giuridica soggettiva derivante dal Contratto, è esclusivamente competente il Foro di Bolzano.